

MARTEDÌ 5 GENNAIO 2021

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Piattaforme digitali: proroga per il regime transitorio di comunicazione - pag. 2
- Bonus affitti: estensione al 30 aprile 2021 per le imprese del turismo - pag. 6
- Iva ammessa in detrazione: modalità di determinazione - pag. 8
- Plafond IVA anche per il non residente, stabilito in Gran Bretagna identificato direttamente in Italia - pag. 9

## LAVORO E PREVIDENZA

- Cuneo fiscale: come calcolare il trattamento integrativo "rettificato" in busta paga - pag. 12
- Smart working emergenziale "non oltre" il 31 marzo 2021 - pag. 14
- Disabili: obbligo di assunzione sospeso anche per le aziende in CIGO - pag. 16

## BILANCIO &amp; CONTABILITÀ

- Revisori legali: formazione obbligatoria 2020-2021 prorogata al 31 dicembre 2022 - pag. 17

## FINANZIAMENTI

- Piano Transizione 4.0: bonus investimenti a condizioni più favorevoli. In quali casi - pag. 19

## IMPRESA

- Brexit: per operare ai fini IVA in Italia è necessario il rappresentante fiscale - pag. 22
- Golden power: 6 mesi in più per tutelare le imprese strategiche da "scalate" ostili - pag. 24

## IN EVIDENZA

## Cuneo fiscale: come calcolare il trattamento integrativo "rettificato" in busta paga

di Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

E' vigore il decreto legge n. 182 del 2020 che "aggiusta il tiro" sul trattamento integrativo IRPEF confermato dalla legge di Bilancio 2021. La disposizione interviene in materia di cuneo fiscale prevedendo il riconoscimento di una somma di importo pari a 1.200 euro, a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, in favore dei lavoratori dipendenti il cui reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro. L'importo previsto decresce all'aumentare del reddito fino a 40.000 euro. Come si calcola il bonus fiscale e cosa deve fare il datore di lavoro in sede di elaborazione della busta paga?

La legge di Bilancio 2021 ha reso 3,3 miliardi di euro, ma è stato necessario un **intervento correttivo**, attraverso un apposito e tempestivo provvedimento (D.L. n. 182 del 31 dicembre 2020), entrato in vigore il 1° gennaio 2021, per garantire l'integrale applicabilità della misura all'intero anno 2021.

La Manovra (articolo 1, comma 8, legge n. 178/2020) ha stanziato ben **Leggi anche** Proroga cuneo fiscale:



## Piano Transizione 4.0: bonus investimenti a condizioni più favorevoli. In quali casi

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Prorogati e potenziati, fino al 31 dicembre 2022, i tax credit previsti dal Piano Transizione 4.0. La legge di Bilancio 2021 diversifica le aliquote agevolative del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo. Per utilizzare il bonus fiscale le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e conservare la documentazione necessaria per dimostrare l'effettivo sostenimento del costo agevolabile. Per le aziende con un fatturato fino a 5 mln di euro emergono dei dubbi sulla possibilità di cumulo del tax credit per l'acquisto di beni ordinari con altre agevolazioni.

La legge di Bilancio, piuttosto che prorogare al 2021 il super e l'iperammortamento in favore delle imprese, misure che in sostanza consentivano di accrescere a fini fiscali i costi sostenuti per specifiche categorie di investimenti, ha preferito sostituire tali agevolazioni con un tax credit per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. La necessità di supportare la



## Fisco

Nel decreto Milleproroghe

## Piattaforme digitali: proroga per il regime transitorio di comunicazione

di Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

Il decreto Milleproroghe prolunga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il regime transitorio di comunicazione che grava sui gestori di piattaforme elettroniche in ordine alle operazioni di vendita effettuate per il loro tramite. Viene inoltre spostato (dal 1° gennaio al 1° luglio 2021) il termine a partire dal quale si considerano "cedenti", ai fini IVA, i soggetti che gestiscono piattaforme elettroniche e che facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, o effettuate nell'UE da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione europea a una persona che non è un soggetto passivo.

L'art. 14-bis della direttiva IVA (direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112, come modificata dall'art. 2 della direttiva 5 dicembre 2017, n. 2455), al fine di coinvolgere le **piattaforme elettroniche** nella **riscossione dell'IVA** relativa alle operazioni che avvengono loro tramite, prevede che se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale ("**marketplace**", cioè uno spazio reale o virtuale in cui hanno luogo attività di compravendita di beni e servizi tra una pluralità di compratori e venditori), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le **vendite a distanza di beni** importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di **valore intrinseco non superiore a 150 euro**, "si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni".

Per le cessioni intracomunitarie, effettuate mediante le piattaforme elettroniche, la medesima presunzione opera nel caso di cessioni di beni effettuate nell'Unione da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione a una persona che non è un soggetto passivo (B2C). Tale disposizione avrà **effetto dal 1° luglio 2021** (art. 2 della direttiva n. 2455/2017).

L'art. 11-bis del D.L. n. 135/2018 (decreto Semplificazioni) prevede, ai commi da 11 a 15, che:

- se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni;

- se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop,

effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione europea a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

Per effetto dell'art. 13, comma 4, del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), le disposizioni di cui al citato art. 11-bis, acquistano efficacia a decorrere **dal 1° gennaio 2021**.

### Cosa prevede il decreto Milleproroghe

Il decreto Milleproroghe 2021 (D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020) prevede la **proroga** di tale termine al **1° luglio 2021**, in coerenza con le previsioni della direttiva europea.

Pertanto, l'entrata in vigore del nuovo meccanismo impositivo previsto per le operazioni sopraindicate (vendite a distanza da territori terzi o Paesi terzi di beni importati, di valore non superiore a euro 150 e cessioni effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione stessa a una persona che non è un soggetto passivo), relative a telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, decorrerà dal 1° luglio 2021.

### Obbligo di comunicazione delle operazioni

Nel frattempo, lo stesso decreto Milleproroghe 2021 fa slittare di **sei mesi**, dal 31 dicembre 2020 al **30 giugno 2021**, il **regime provvisorio di comunicazioni** previsto dal citato art. 13 del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che continua, quindi a trovare applicazione secondo le disposizioni vigenti (cfr. provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 660061 del 31 luglio 2019 e circolare n. 13/E del 1° giugno 2020).

In particolare, la norma, con la finalità di contribuire all'emersione e al monitoraggio del **volume di affari IVA** delle **vendite a distanza UE ed extra-UE** che le piattaforme elettroniche contribuiscono a realizzare,

ha previsto che il soggetto passivo che gestisce le piattaforme, residente e non residente, che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea è tenuto a trasmettere, **entro il mese successivo a ciascun trimestre**, secondo termini e modalità stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 660061 del 31 luglio 2019, per **ciascun fornitore** i seguenti dati commerciali:

- **denominazione** o dati anagrafici completi, **residenza** o domicilio,
- **codice identificativo** fiscale ove esistente,
- indirizzo di **posta elettronica**,
- **numero totale** delle unità **vendute in Italia**,
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei **prezzi di vendita** o il **prezzo medio di vendita**.

Lo stesso obbligo comunicativo riguarda le analoghe operazioni previste dall'art. 11-bis del decreto Semplificazioni (**vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop**, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150 e cessioni degli stessi beni,

effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione stessa a una persona che non è un soggetto passivo), che devono essere comunicate con le **medesime modalità** previste per i dati oggetto del decreto Crescita (cfr. punto 2 del provvedimento n. 660061/2019).

Il soggetto che gestisce le interfacce elettroniche è considerato **debitore d'imposta** per le vendite a distanza per le quali **non ha trasmesso**, o ha trasmesso **in modo incompleto**, i dati di cui sopra, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore (art. 13, comma 3).

La norma prevede, quindi, una **presunzione relativa** a carico del **soggetto che gestisce le piattaforme**, consistente nell'essere considerato **debitore dell'IVA** dovuta dai fornitori sulle vendite a distanza di beni, **territorialmente rilevanti in Italia**, provenienti da territori terzi o da Stati membri della Unione europea ove lo stesso soggetto **non trasmetta**, o trasmetta **in modo incompleto**, i dati delle operazioni. Al fine di **superare la presunzione** relativa, il gestore dovrà dimostrare che il **fornitore abbia effettivamente assolto l'imposta**.

**Definizioni** (Agenzia delle Entrate, provvedimento 31 luglio 2019, n. 660061)

<b>Fornitore</b>	Persona fisica o ente, residente o non residente nel territorio dello Stato, che, agendo nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni, effettua le vendite a distanza
<b>Interfaccia elettronica</b>	Mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato
<b>Facilita l'uso di un'interfaccia elettronica</b>	Designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite l'interfaccia elettronica, di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni a tale acquirente tramite detta interfaccia elettronica
<b>Vendite di beni a distanza</b>	Si intendono: - le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente (vendite a distanza intracomunitarie di beni); - le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell'acquirente (vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi).
<b>Soggetti passivi</b>	Soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica di cui sopra

Sono **esclusi** dalla nozione di “fornitore” i soggetti che effettuano le vendite a distanza **al di fuori** dell’esercizio di attività d’impresa o dell’esercizio di arti o professioni (circolare n. 13/E/2020, par. 2). Ne consegue, **ad esempio**, che la **persona fisica** che **occasionalmente** vende beni tramite piattaforme digitali non è considerata fornitore ai fini dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 13 del decreto Crescita.

### Facilitare l’uso di un’interfaccia elettronica

Per quanto riguarda il soggetto passivo che “facilita” l’uso di un’interfaccia elettronica, in tale contesto **sono ricompresi** i casi in cui l’interfaccia elettronica partecipa direttamente o indirettamente:

- alla determinazione delle **condizioni generali** in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
- alla **riscossione** presso l’acquirente del pagamento effettuato;
- all’**ordinazione** o alla **consegna dei beni** (tale operazione, comunque, non si considera realizzata “quando la piattaforma si limiti a gestire le predette attività senza intervenire, seppur indirettamente, alla loro formulazione o, alternativamente, alla consegna dei beni acquistati” (circ. n. 13 del 1 giugno 2020, par. 2).

**Non sono ricompresi** nell’ambito di “facilitare” l’uso di un’interfaccia elettronica, i casi in cui l’operatore effettui **unicamente** una delle operazioni seguenti:

- il **trattamento dei pagamenti** in relazione alla cessione di beni;
- la **catalogazione** o la **pubblicità** di beni;
- il **reindirizzamento** o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione

#### Esempi

Non si considera rientrante nel concetto di “facilitare” una vendita a distanza, quando una piattaforma:

- offre **servizi di pagamento digitale** e di trasferimento di denaro tramite Internet;
- si limita ad **aumentare la visibilità in rete** di un prodotto di un marchio o di migliorarne il ranking nei motori di ricerca;
- fornisce ai clienti un servizio consistente nella **mera comparazione dei prezzi** di mercato relativi ad un bene.

### Soggetti passivi

Gli obblighi di comunicazione riguardano i soggetti passivi, **residenti e non residenti** nel territorio dello Stato, **che facilitano le vendite a distanza** di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (cfr. punto 1 del provvedimento n. 660061/2019). I soggetti passivi **stabiliti nel territorio dello Stato**

tenuti all’obbligo di comunicazione dei dati di cui all’art. 13 del decreto Crescita sono da individuarsi nei **soggetti passivi IVA**, **inclusi** quelli che, aderendo o applicando regimi speciali, **non sono debitori d’imposta**.

Rientrano, ad esempio, nell’ambito soggettivo della norma i soggetti che applicano il **regime speciale** previsto per l’agricoltura, quello dell’editoria, il regime del margine, mentre sono **esclusi** quelli che **non applicano la rivalsa IVA** come i forfetari.

I soggetti passivi **non stabiliti** nel territorio dello Stato sono i **gestori delle piattaforme** che:

- non effettuano operazioni territorialmente rilevanti in Italia;
- effettuano operazioni territorialmente rilevanti in Italia.

Per i **soggetti passivi non stabiliti** che **non effettuano operazioni** territorialmente rilevanti in Italia, è sufficiente la richiesta all’Agenzia delle Entrate di un **codice fiscale** (ovviamente, qualora tali soggetti non residenti si trovino nella condizione di dover versare l’imposta per conto del fornitore, saranno obbligati a chiedere l’apertura della partita IVA per poter assolvere il tributo).

Per i **soggetti passivi non stabiliti** che **effettuano operazioni** territorialmente rilevanti in Italia, ove privi di stabile organizzazione, al fine di adempiere all’obbligo di comunicazione in parola è necessaria l’**identificazione diretta** (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972), ovvero la nomina di un **rappresentante fiscale** (art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972).

### Ambito oggettivo

Rispetto all’ambito applicativo previsto dall’art. 14-bis della direttiva IVA e dall’art. 11-bis del decreto Semplificazioni, l’oggetto degli obblighi comunicativi in vigore fino al 30 giugno 2021 riguarda:

- le **vendite a distanza** di beni (a prescindere dal valore) **importati**, vale a dire le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi;
- le **vendite a distanza** di beni **all’interno dell’Unione europea**, vale a dire le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente;
- le cessioni di **telefoni cellulari**, **console** da gioco, **tablet PC** e **laptop** (art. 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. n. 135/2018).

Oggetto di comunicazione sono le “unità **vendute in Italia**” (provvedimento n. 660061/2019, punto 3.1., lett. b).

La circolare n. 13/E precisa che nell'ambito della vendita a distanza di beni all'interno dell'Unione europea rientrano le cessioni in base a **cataloghi, per corrispondenza e simili**, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, **per l'Italia o dall'Italia** (rispettivamente regolate dagli articoli 40, commi 3 e 4, lettera b, e 41, comma 1, lettera b, del D.L. n. 331/1993).

#### Termini

Per effetto della proroga del regime transitorio in esame, saranno oggetto di comunicazione anche i dati di **due ulteriori trimestri**:

- gennaio-marzo 2021, entro il **30 aprile 2021**;
- aprile-giugno 2021, entro il **31 luglio 2021**.

## Fisco

Legge di Bilancio 2021

## Bonus affitti: estensione al 30 aprile 2021 per le imprese del turismo

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Cambia ancora la disciplina relativa ai contratti di locazione degli immobili ad uso non abitativo. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la legge di Bilancio 2021 ha previsto l'estensione temporale dell'agevolazione fino al 30 aprile 2021. Il turismo, infatti, è uno dei settori maggiormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica di Covid-19. Il credito d'imposta relativo ai primi quattro mesi dell'anno 2021 maturerà a condizione che il pagamento dei canoni venga effettuato nel medesimo anno 2021. Il pagamento può essere effettuato anche mediante cessione del credito al locatore.

L'art. 1, comma 602, della **legge di Bilancio 2021** ([l. n. 178/2020](#)) ha modificato ancora una volta, estendendo l'applicazione, la disciplina del **credito d'imposta** relativa ai **contratti di locazione degli immobili ad uso non abitativo**.

Il legislatore è intervenuto direttamente nel corpo dell'art. 28, comma 5, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020). La tecnica utilizzata dal legislatore rende più agevole la lettura della disposizione il cui testo "finale" risente delle numerose modifiche che sono intervenute nel tempo.

### Estensione temporale al 30 aprile 2021

La disposizione normativa precedentemente in vigore già prevedeva il beneficio del credito d'imposta per le **imprese turistico - ricettive**, fino al 31 dicembre 2020. La previsione era contenuta nello stesso articolo 28 citato, ultimo periodo. Inoltre, con riferimento a tali soggetti, il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e di compensi registrato nel precedente periodo d'imposta (anno 2019 per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

La legge di Bilancio 2021 ha previsto un'ulteriore estensione temporale del predetto credito d'imposta. Sarà così possibile beneficiarne anche per i mesi compresi tra **gennaio ed aprile 2021**. L'estensione temporale del credito d'imposta, quindi fino al predetto termine del 30 aprile prossimo, riguarda esclusivamente le imprese turistico - ricettive e le agenzie di viaggio e i tour operator.

Inoltre, continuerà a trovare applicazione il precedente comma 3. I predetti soggetti potranno fruire anche per i primi quattro mesi del nuovo anno del credito d'imposta in esame, **indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta 2019**. La diversa previsione rispetto agli altri soggetti è agevolmente spiegabile. Il turismo, infatti, è uno dei settori maggiormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica di Covid-19.

### Coordinamento con le precedenti disposizioni

In primis deve essere osservato come l'art. 28, comma 3, nel prevedere l'irrelevanza dei ricavi e dei compensi per i predetti soggetti, continui a fare riferimento al "periodo d'imposta precedente," quindi l'anno 2019, anche se ora il credito è stato esteso fino al 30 aprile 2021.

L'art. 8 - bis del **decreto Ristori** (D.L. n. 137/2020, convertito in [l. n. 176/2020](#)) aveva previsto l'applicabilità del credito d'imposta, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, anche per le agenzie di viaggi e i tour operator a condizione di aver stabilito la sede operativa in uno dei **territori** considerati **zona rossa**.

**Leggi anche Bonus affitti: il rompicapo dei decreti Rilancio, Ristori e Ristori bis**

Ad **esempio**, un'agenzia di viaggi, con sede operativa in Lombardia, poteva già fruire, ancor prima della modifica in esame, dell'estensione temporale del credito d'imposta fino al 31 dicembre 2020. Ora, però, questa disposizione risulta completamente superata. Infatti, tutte le agenzie di viaggi, indipendentemente dalla localizzazione, quindi operanti **anche nelle aree gialle** (ad esempio il Lazio), possono fruire del credito d'imposta fino al 30 aprile 2021.

In buona sostanza, **alberghi, strutture ricettive, agenzie di viaggi e tour operator** possono fruire del credito in esame ininterrottamente da marzo 2020 al 30 aprile 2021, **indipendentemente dalla localizzazione geografica**. L'unica condizione che deve continuare ad essere rispettata riguarda la riduzione del fatturato, di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo (mese) dell'anno precedente.

Il comma 5 (dell'art. 28) prevede che il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020. E' evidente, però, la mancanza di coordinamento con la novella. Tale indicazione deve essere "adattata" al nuovo testo normativo. Il credito d'imposta relativo ai primi quattro mesi dell'anno 2021 maturerà a condizione che il pagamento dei

canoni venga effettuato nel medesimo anno 2021. cessione del credito al locatore.  
Il pagamento può essere effettuato anche mediante

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Iva ammessa in detrazione: modalità di determinazione

Nell'ipotesi di beni e servizi che vengono in parte utilizzati per effettuare operazioni non soggette, l'imposta assolta non risulta detraibile per la quota imputabile alle operazioni non soggette e l'ammontare indetraibile deve essere determinato con criteri oggettivi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 2 del 4 gennaio 2021. La percentuale di detraibilità (PD) è data dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, comprendenti sia le operazioni imponibili (OI) che le operazioni non soggette ma assimilate ad operazioni imponibili ai fini delle detrazioni (OA) e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti (OE) effettuate nell'anno medesimo.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 2 del 4 gennaio 2021 in tema di corretta modalità di determinazione dell'Iva ammessa in **detrazione** in considerazione del simultaneo svolgimento di diverse tipologie di operazioni nei confronti di soggetti passivi residenti e non residenti.

Per quanto concerne il trattamento delle prestazioni rese nei confronti delle **società del Gruppo** non stabilite in Italia e alla detraibilità dell'imposta assolta sui relativi acquisti, in via generale, si prevede che, a norma dell'articolo 7-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, le prestazioni di servizi tra soggetti passivi (B2B) scontano l'imposta nel paese del committente.

Pertanto, le prestazioni di **servizi c.d. "generiche"**, ossia quelle per le quali non sono stabilite specifiche previsioni negli articoli dal 7-quater al 7-octies del d.P.R. n. 633 del 1972, si considerano effettuate in Italia quando rese a un soggetto passivo stabilito in Italia; non si considerano invece effettuate in Italia quando sono rese a un soggetto passivo stabilito in Stato diverso dall'Italia, comunitario o non comunitario.

La circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009 elenca le fattispecie di operazioni che devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia e pertanto assoggettate ad Iva nello Stato italiano, tra cui anche le "prestazioni relative ad **operazioni bancarie**, finanziarie e assicurative".

Inoltre, il documento conclude asserendo che è evidente che le suddette prestazioni, qualora siano rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, sono da considerare fuori del campo di applicazione dell'IVA, per carenza del **requisito territoriale**.

Queste prestazioni sono riconducibili alle prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e in quanto prestazioni c.d. generiche, cioè non rientranti in alcuna delle previsioni previste dagli articoli da 7-quater a 7-octies del d.P.R. 633 del 1972, se rese a soggetti passivi residenti sono territorialmente rilevanti in Italia e, in quanto tali, riconducibili tra le operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Le stesse prestazioni, se rese a **soggetti passivi residenti** all'estero e senza stabile organizzazione in Italia, rappresentano operazioni territorialmente non rilevanti in Italia e quindi fuori del campo applicativo del tributo.

Con riguardo alla specifica problematica attinente alla rilevanza delle predette **operazioni di finanziamento** ai fini del diritto alla detrazione IVA, l'articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede al comma 2, che per l'acquisto di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta non compete la detrazione d'imposta.

In tal modo si è dovuto disporre il **divieto di detrazione** generalizzato per tutte le operazioni che non rilevano agli effetti del tributo, siano esse qualificate, esenti, non soggette all'imposta ovvero escluse dal suo campo di applicazione, salvo, poi, riammettere alla detrazione con il terzo comma tutte quelle operazioni cui le disposizioni comunitarie riconnettono comunque per la loro particolare natura il diritto alla detrazione dell'imposta "a monte".

Alla regola **dell'indetraibilità** fissata dal comma 2 dell'articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 fa eccezione, pertanto, una vasta gamma di operazioni per le quali il comma 3 del medesimo articolo 19 riconosce il **diritto alla detrazione**, con la conseguenza che anche se non sono soggette a imposta sono assimilate, ai fini della detrazione dell'Iva sugli acquisti ad esse afferenti, alle operazioni imponibili.

Le operazioni di finanziamento di cui all'articolo 10, primo comma, n. 1, del d.P.R. 633 del 1972, a norma dell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), del d.P.R. 633 del 1972 danno diritto alla **detrazione dell'Iva** assolta sugli acquisti solo ove rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'Unione Europea.

Permane invece **l'indetraibilità** prevista dall'articolo 19, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 **dell'Iva** assolta sugli acquisti laddove le medesime operazioni siano rese a soggetti passivi residenti o domiciliati in uno stato membro dell'Unione Europea, non operando la deroga di cui alla lett. b) del terzo comma dell'articolo 19 citato, atteso che se le medesime operazioni fossero

territorialmente rilevanti in Italia non darebbero diritto alla detrazione.

L'articolo 19, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972, disciplina invece le situazioni in cui i beni e servizi vengono in parte utilizzati per effettuare **operazioni non soggette**. In tale evenienza, la norma stabilisce che l'imposta assolta non risulta detraibile per la quota imputabile alle operazioni non soggette e che l'ammontare indetraibile deve essere determinato con criteri oggettivi.

In merito alla ripartizione dell'imposta tra la **quota detraibile** e quella indetraibile l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti, evidenziando che la norma non detta alcuna regola specifica demandando al contribuente la **scelta del criterio** più appropriato alle diverse situazioni che possono verificarsi, purché i criteri adottati siano oggettivi e coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati, per l'eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Solo laddove i beni e i servizi acquistati abbiano natura tale da rendere impossibile l'adozione di criteri specifici di imputazione, potrà farsi riferimento a un criterio forfetario basato sul rapporto tra "volumi di affari".

In merito al **calcolo del pro-rata**, la circolare n. 328 del 1997 ha precisato che la percentuale di detraibilità (PD) è data dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, comprendenti sia le operazioni imponibili (OI) che le operazioni non soggette ma assimilate ad operazioni imponibili ai fini delle detrazioni (OA), elencate nell'articolo 19, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti (OE) effettuate nell'anno medesimo.

Ne consegue che **le operazioni non soggette** diverse da quelle (assimilate alle operazioni imponibili) per cui spetta il diritto alla detrazione ex articolo 19, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, non partecipano al calcolo del pro-rata, essendo alle stesse preclusa in via specifica:

- la **detrazione dell'Iva** relativa agli acquisti di beni e servizi utilizzati esclusivamente per rendere le prestazioni stesse (articolo 19, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);

- la **detrazione dell'Iva** relativa agli acquisti di beni e servizi utilizzati in parte per rendere le prestazioni stesse, in funzione della quota parte in cui tali beni e tali servizi sono utilizzati per rendere le prestazioni anzidette (articolo 19, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972).

Per i soggetti che detraggono l'imposta in base a **pro-rata**, che effettuano anche operazioni escluse, i

medesimi devono prima sottrarre, dall'imposta relativa agli acquisti, quella afferente ai beni e ai servizi utilizzati nelle predette operazioni escluse e, poi, sul restante importo, procedere all'applicazione della percentuale di detrazione.

Laddove i beni e i **servizi acquistati** risultino impiegati per effettuare, nell'ambito dell'attività di finanziamento in generale, in parte operazioni non soggette che non danno diritto alla detrazione, occorre scomputare la quota di imposta indetraibile afferente a quest'ultimo impiego, da determinare secondo i criteri di cui all'articolo 19, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972. Nel caso in cui per l'effettuazione delle operazioni di finanziamento risultino impiegati beni e servizi che sono in parte utilizzati per lo svolgimento di attività che, pur non soggette, danno diritto alla detrazione dell'iva assolta sugli acquisti, (i.e., attività di "holding operativa), occorre, altresì, scomputare la quota di Iva indetraibile relativa ai costi promiscui afferenti le operazioni non soggette per cui non compete la detrazione (i.e., finanziamenti intra-Ue), sempre ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Sull'importo residuo di imposta, una volta effettuato il suindicato scomputo, si applicherà la percentuale di detrazione, di cui agli articoli 19, comma 5, e 19-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 04/01/2021, n. 2](#)

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Plafond IVA anche per il non residente, stabilito in Gran Bretagna identificato direttamente in Italia

La disciplina del plafond IVA si applica anche al soggetto non residente, stabilito in Gran Bretagna, per il quale, sino al 31 dicembre 2020 opera l'accordo regolatore della c.d. Brexit, identificato direttamente ai fini IVA in Italia. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 1 del 4 gennaio 2021. Infatti, possono effettuarsi acquisti senza pagamento dell'IVA nei limiti del plafond maturato nell'anno precedente (o nei dodici mesi precedenti) anche quando ad effettuare le operazioni che danno accesso a tale facoltà siano soggetti esteri identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 1 del 4 gennaio 2021 in tema di **Plafond Iva**.

L'articolo 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 consente a coloro che effettuano esportazioni di effettuare, dietro presentazione di una dichiarazione d'intento, acquisti **senza il pagamento dell'IVA**, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni previste, fatte nel corso dell'anno solare precedente ovvero nei dodici mesi precedenti (detto ammontare rappresenta, rispettivamente, il c.d. **plafond fisso** e il c.d. **plafond mobile**).

Ciò a condizione che l'ammontare di tali **corrispettivi** sia superiore al dieci per cento del volume d'affari; l'art. 41, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 stabilisce che i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie concorrono alla determinazione del c.d. **plafond** ed alle relative percentuali necessarie per l'effettuazione di acquisti senza pagamento dell'IVA.

L'articolo 8, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili le **cessioni**, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le **prestazioni di servizi** rese a soggetti che, avendo effettuato **cessioni all'esportazione** od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.

Analoga facoltà, di acquistare senza pagamento dell'imposta, viene riconosciuta ai soggetti che effettuano operazioni **assimilate alle esportazioni** nonché servizi internazionali, nei limiti dei corrispettivi afferenti dette operazioni.

Ricorrendo tali circostanze, possono effettuarsi acquisti **senza pagamento dell'IVA** nei limiti del c.d. **plafond maturato** nell'anno precedente (o nei dodici mesi precedenti) anche quando ad effettuare le operazioni che danno accesso a tale facoltà siano soggetti esteri identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato; l'identificazione fiscale del non residente può avvenire, in assenza di sua stabile organizzazione, direttamente, ovvero a mezzo di un rappresentante fiscale.

Ne consegue che la disciplina del **plafond IVA** si applichi al soggetto non residente, stabilito in Gran Bretagna (per il quale, sino al 31 dicembre 2020 opera l'accordo regolatore della c.d. Brexit), identificato direttamente ai fini IVA in Italia e, dall'altro, che tale facoltà continui a sussistere anche dopo la scadenza del periodo "transitorio" individuato dal suddetto accordo. Fino al termine del **periodo transitorio** si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste

in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili.

Inoltre il soggetto, nella sua veste di commissionario alla vendita, che effettua, tra l'altro, cessioni all'esportazione di beni che, sino alla consegna ai clienti finali esteri dopo l'effettuazione del trasporto, rimangono di proprietà dei partner/committenti, può assumere la qualifica di esportatore abituale e dunque utilizzare il **plafond maturato**.

Preliminarmente, giova ricordare che ai sensi dell'art. 1731 e ss. del Codice Civile il contratto di commissione è un **mandato** che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario. Tale contratto rientra, pertanto, nella più ampia categoria del mandato senza rappresentanza.

In sostanza, nella categoria del mandato senza rappresentanza opera una "finzione giuridica", in base alla quale i beni oggetto del contratto di commissione sono oggetto di un duplice trasferimento, ossia:

- dal committente al commissionario e da quest'ultimo al terzo acquirente (commissione alla vendita);

- dal terzo venditore al commissionario e da quest'ultimo al committente (commissione all'acquisto).

Per effetto della suddetta "finzione giuridica", l'art. 13, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972 dispone che la base imponibile, per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, è costituita, rispettivamente:

- dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione;

- dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione.

La "fictio iuris", dunque, implica che i passaggi dei beni tra committente e commissionario, o viceversa, mantengano, in linea di principio, la stessa natura oggettiva e, quindi, anche il medesimo regime impositivo. Tale conclusione si rende applicabile anche alla disciplina IVA delle **cessioni all'esportazione**. In particolare, l'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 ricomprende nella nozione di cessione all'esportazione le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. Con riferimento alla qualifica di **esportatore abituale**

è stato evidenziato che nella ipotesi che le cessioni all'esportazione siano effettuate per il tramite di commissionari, fermo restando la veste di esportatore per il commissionario, il D.P.R. n 687 del 23/12/1974 riconosce tale qualifica anche al committente. In sostanza, per effetto di tale innovazione, si è consentito anche al committente di considerare tali cessioni tra quelle che concorrono a determinare il **volume delle esportazioni** ai fini della qualifica di esportatore abituale.

Quindi si riconosce la qualifica di **esportatore** al commissionario, e si estende al committente e ciò corrisponde alla logica del mandato senza rappresentanza in cui ai fini IVA sussistono due prestazioni/cessioni, (mandante/mandatario e mandatario/terzo), di eguale rilevanza (la cd. fictio iuris) che sprigionano i loro effetti nella sfera fiscale di entrambi i soggetti passivi.

Alla luce di tali considerazioni, **l'esportatore** è legittimato ad utilizzare il plafond Iva generato dalle cessioni all'esportazione che effettua per conto del proprio committente, anche se non acquista la proprietà del bene che esporta.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 04/01/2021, n. 1

## Lavoro e Previdenza

Dal 2021

## Cuneo fiscale: come calcolare il trattamento integrativo "rettificato" in busta paga

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

E' vigore il decreto legge n. 182 del 2020 che "aggiusta il tiro" sul trattamento integrativo IRPEF confermato dalla legge di Bilancio 2021. La disposizione interviene in materia di cuneo fiscale prevedendo il riconoscimento di una somma di importo pari a 1.200 euro, a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, in favore dei lavoratori dipendenti il cui reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro. L'importo previsto decresce all'aumentare del reddito fino a 40.000 euro. Come si calcola il bonus fiscale e cosa deve fare il datore di lavoro in sede di elaborazione della busta paga?

La legge di Bilancio 2021 ha reso strutturale **taglio del cuneo fiscale** con l'ulteriore detrazione fiscale per i **redditi fino a 40mila euro**, introdotta a partire dal secondo semestre 2020 in sostituzione del già strutturale bonus IRPEF.

La Manovra (articolo 1, comma 8, legge n. 178/2020) ha stanziato ben 3,3 miliardi di euro, ma è stato necessario un **intervento correttivo**, attraverso un apposito e tempestivo provvedimento (D.L. n. 182 del 31 dicembre 2020), entrato in vigore il 1° gennaio 2021, per garantire l'integrale applicabilità della misura all'intero anno 2021.

**Leggi anche** Proroga cuneo fiscale: ulteriore detrazione con importi raddoppiati nel 2021

### Cosa prevede il decreto correttivo

In base al D.L. n. 182 del 31 dicembre 2020, l'ulteriore detrazione spetta, su **base mensile**, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

- **960 euro**, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- **960 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta in misura corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

### Caratteri generali della misura

Il taglio del cuneo fiscale, introdotto dal decreto-legge n. 3 del 5 febbraio 2020, dispone misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, declinate in due diverse modalità:

- **credito IRPEF in busta paga** per i redditi **fino a 28mila euro**;
- **detrazioni fiscali** per i redditi **da 28.000 a 40.000 euro**.

Il decreto n. 3/2020 ha previsto, a partire dal 1° luglio

2020, un'integrazione per la platea che già beneficiava del cosiddetto **bonus Renzi**, con un ulteriore incremento di 120 euro in 6 mesi, da sommare ai 480 euro che già riceveva.

A partire dai 28mila euro, invece, il bonus si trasforma in una detrazione fiscale equivalente, che parte sempre da 100 euro e che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35mila euro lordi. Oltre questa soglia, l'importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40mila euro di reddito.

L'applicazione del trattamento integrativo è **automatica**, in quanto non subordinata alla presentazione di alcuna richiesta da parte del lavoratore.

Il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito.

### Soggetti beneficiari

Il bonus spetta ai soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente ed assimilati, la cui **imposta lorda**, calcolata sul complessivo reddito di lavoro dipendente per ciascun periodo d'imposta, risulta essere superiore alla detrazione di lavoro spettante ma al di sotto della soglia stabilita dalla legge.

Le categorie di soggetti potenzialmente beneficiarie della nuova detrazione sono le seguenti:

- **Lavoratori dipendenti**;
- **Soci** di cooperative;
- Lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi;
- Titolari di **stage**, **borse di studio** o altre attività di addestramento professionale;
- **Collaboratori coordinati e continuativi**;
- Sacerdoti;
- Lavoratori socialmente utili;
- Percettori di indennità di mobilità, **prestazioni di esodo**, **cassa integrazione** e **NASpI**.

Nella determinazione del **reddito complessivo** rientra l'ammontare dei redditi di ogni categoria (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, redditi fondiari) al

netto di:

- **reddito** derivante dall'**unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e le relative pertinenze;
- **premi di risultato** soggetti all'imposta sostitutiva del 10%.

**N.B.** Sono incluse anche le rendite derivanti dall'affitto di immobili soggetti a cedolare secca.

### Come si applica il trattamento integrativo 2021

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati, il cui importo complessivo non è superiore a 28 mila euro annui e aventi un'imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, è riconosciuto un trattamento integrativo pari a **1.200 euro annui** a decorrere dall'anno 2021.

Rimangono **escluse** tutte le prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale assoggettate a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17 del TUIR:

- **TFR Fondo di garanzia** di cui all'articolo 2 della legge n. 297/1982;
- **TFR esattoriali** di cui alla legge n. 377/1958;
- pagamento anticipato dell'indennità di **NASPI erogata in unica soluzione** al fine di incentivare l'avvio di un'**attività di lavoro autonomo dell'assicurato**: in questo caso, infatti, la prestazione di sostegno al reddito perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale per assumere la natura di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità.

### Calcolo detrazione IRPEF

Il sostituto d'imposta mensilmente deve presumere il reddito annuale del dipendente sulla base delle informazioni in suo possesso riguardo le condizioni contrattuali e sulla base di eventuali ulteriori dati reddituali forniti dal lavoratore.

Confermato il **codice tributo** da esporre per la compensazione in F24 del bonus erogato, che è il **1655**.

Il beneficio è pari:

- a **100 euro mensili** per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 28.000 euro;
- a **80 euro mensili** per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra 28.000 e 35.000 euro;
- **diminuisce poi gradualmente** fino ad azzerarsi per i dipendenti con redditi tra 35 e 40 mila euro.

### Esempio di calcolo

#### A) Reddito complessivo: 24.000 euro

- Bonus spettante: 1.200 euro
- Giorni detrazioni = 365
- Importo del credito giornaliero  $\text{€ } 1.200/365 = 3,28$
- $3,28 \times n$ . Giorni del mese = importo del credito mensile spettante
- Es. gennaio  $\text{€ } 3,28 \times 31 = 101,92$
- Settembre  $\text{€ } 3,28 \times 30 = 98,40$

#### B) Reddito pari a 28.500 euro

- Bonus spettante:  $\text{€ } 960 + 240 \times (35.000 - 28.500)/7000 = 1.182$
- Giorni detrazioni = 365
- Importo del credito giornaliero  $\text{€ } 1.182/365 = 3,24$
- $3,24 \times n$ . Giorni del mese = importo del credito mensile spettante
- Es. Luglio  $\text{€ } 3,24 \times 31 = 100,46$
- Settembre  $\text{€ } 3,23 \times 30 = 97,2$

#### C) Reddito pari a 38.000 euro

- Bonus spettante:  $\text{€ } 960 \times (40.000 - 38.000)/5.000 = 384$
- Giorni detrazioni = 365
- Importo del credito giornaliero  $\text{€ } 384/365 = 1,05$
- $1,05 \times n$ . Giorni del mese = importo del credito mensile spettante
- Es. Luglio  $\text{€ } 1,05 \times 31 = 32,61$
- Settembre  $\text{€ } 1,05 \times 30 = 31,5$

### Riferimenti normativi

D.L. 31/12/2020, n. 182 (G.U. 31/12/2020, n. 323)

## Lavoro e Previdenza

Decreto Milleproroghe 2021

## Smart working emergenziale “non oltre” il 31 marzo 2021

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Novità in tema di smart working arrivano dal decreto Milleproroghe 2021, in vigore dallo scorso 31 dicembre. Viene prolungato “fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021” il periodo durante il quale il datore di lavoro privato può ricorrere alla procedura emergenziale di comunicazione per l’attivazione dello smart working e alle modalità semplificate per ottemperare all’obbligo di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro. Inoltre, per lo stesso periodo, è possibile, in deroga alla disciplina ordinaria, ricorrere al lavoro agile senza stipulare l’accordo individuale con il lavoratore.

Il 31 dicembre 2020 sono entrate in vigore due importanti proroghe in tema di **smart working**. Contenute nel decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, noto come **decreto Milleproroghe 2021**, le due norme “allungano” i tempi di vigenza delle disposizioni in materia di lavoro agile emergenziale per i lavoratori dipendenti del settore privato e per il personale delle pubbliche amministrazioni.

## Il decreto Milleproroghe 2021

Nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

L’art. 19, genericamente intitolato “Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”, secondo una tecnica normativa più che nota al legislatore emergenziale, proroga “fino alla data di **cessazione dello stato di emergenza** epidemiologica da COVID-19 e comunque **non oltre il 31 marzo 2021**” i termini delle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 del provvedimento medesimo.

Tra le 32 norme prorogate, due riguardano lo smart working:

- il n. 29 dell’allegato 1 richiama l’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che regola il **lavoro agile emergenziale**;
- il n. 32 dello stesso allegato, cita l’articolo 263, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante disposizioni in **materia di flessibilità del lavoro pubblico** e di lavoro agile.

Tralasciando la proroga di cui al punto 32, pur senza omettere che con Decreto della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri Dipartimento della Funzione

Pubblica del 23 Dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 è stata disposta la proroga **fino al 31 gennaio 2021** delle misure per il **lavoro agile nella pubblica amministrazione** nel periodo emergenziale di cui al decreto 19 ottobre 2020, focalizziamo l’attenzione sulle **novità nel settore privato**.

## Smart working per i datori di lavoro privato

L’art. 19 del decreto Milleproroghe 2021, pur non intervenendo sul termine finale dello stato di emergenza (che resta stabilito al 31 gennaio 2021), “estende” l’applicazione dello smart working emergenziale “fino alla data di **cessazione dello stato di emergenza** epidemiologica da COVID-19” (fin qui replicando quanto disposto dalla legge di conversione del D.L. n. 125/2020) “e comunque non oltre il 31 marzo 2021”. Pertanto “**non oltre il 31 marzo 2021**” i datori di lavoro privati potranno:

- continuare ad applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato in **assenza degli accordi individuali** con i lavoratori;
- assolvere in via telematica gli **obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro** (articolo 22 della legge n. 81 del 1977), anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
- ricorrere alla **procedura semplificata** (art. 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020), comunicando al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile con la documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si ricorda che il Ministero del lavoro ha reso disponibile un **template Excel** da utilizzare per la produzione del file con le informazioni sui periodi di lavoro in

modalità smart working e che richiede l'indicazione dei seguenti dati:

- **Codice Fiscale del datore di lavoro;**
- Codice Fiscale del **lavoratore** e suoi dati anagrafici;
- **Posizione assicurativa territoriale INAIL;**
- Data inizio e fine del **periodo di smart working.**

L'accesso alla piattaforma telematica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avviene esclusivamente **tramite SPID**.

La comunicazione, di regola, va effettuata entro il giorno antecedente a quello di inizio della prestazione agile (art. 9-bis DL 510/1996). La mancata comunicazione comporta una **sanzione amministrativa** da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.

Resta fermo l'obbligo di rispettare la disciplina dello smart working di cui alla legge 81/2017 con riguardo all'orario di lavoro, all'esercizio del potere organizzativo e di controllo del datore di lavoro, al diritto alla disconnessione, ecc.

Si ricorda infine che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso **strumenti informatici** nella **disponibilità del dipendente** qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

#### Diritto dei lavoratori subordinati e novità della legge di Bilancio 2021

L'art. 90, comma 1, del decreto Rilancio riconosce, fino alla **cessazione dello stato di emergenza** epidemiologica da COVID-19, ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno **un figlio minore di anni 14**, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile con procedura semplificata anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ordinariamente previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Il diritto allo smart working per i genitori lavoratori dipendenti non è assoluto, ma subordinato alla condizione che il lavoro agile sia **compatibile con le caratteristiche della prestazione** e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di **sostegno al reddito** in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia **genitore non lavoratore**.

Il diritto allo smart working emergenziale spetta inoltre, **fino al 30 giugno 2021**, ai genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un **figlio in condizioni di disabilità grave** riconosciuta ai sensi della

legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica (art. 21 ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126).

Il comma 481 dell'art. 1 della **legge di Bilancio 2021** (legge 30 dicembre 2020, n. 178) estende poi al periodo **dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021** il diritto dei **lavoratori fragili** a svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (articolo 26, commi 2-bis, del decreto Cura Italia, decreto-legge n. 18 del 2020).

I lavoratori fragili devono essere in **possesso di certificazione** rilasciata dai competenti organi medico-legali che attesta una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita o del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si ricorda infine che l'art. 21 - bis del decreto Agosto, come convertito con modificazioni nella legge 126/2020 e successivamente modificato dal decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni in legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176) riconosceva, **per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020**, al genitore lavoratore dipendente la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del **figlio convivente, minore di anni 16**, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi:

- all'interno del **plesso scolastico**;
- nell'ambito dello svolgimento di **attività sportive di base**, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati;
- all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire **lezioni musicali e linguistiche**;
- nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza.

**Lavoro e Previdenza**

Dal Ministero del lavoro

## Disabili: obbligo di assunzione sospeso anche per le aziende in CIGO

E' sospeso l'obbligo di assunzione delle persone con disabilità per le imprese in situazione di crisi aziendale che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell'emergenza Covid-19. E' quanto ha chiarito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 19 del 21 dicembre 2020.

Il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** rileva, con la circolare n. 19 del 21 dicembre 2020, la sospensione dagli obblighi di **assunzione** delle persone con **disabilità** per le imprese che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell'emergenza causata dalla pandemia da **Covid-19**.

### Casi in cui opera la sospensione

La disciplina di tale sospensione è riconosciuta in favore delle imprese che si trovino in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e procedure concorsuali che determinano il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (**CIGS**). L'applicazione della sospensione è stata inoltre riconosciuta nei casi di ricorso al fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo, di imprese che assumono percettori di sostegno al reddito, che ricorrono al trattamento di integrazione salariale in deroga (**CIGD**), che ricorrono al contratto di solidarietà e nelle ipotesi di accordi e procedure di incentivo all'esodo.

### Sospensione per emergenza COVID19

In questo momento di crisi economica, il ricorso alla procedura di sospensione nelle ipotesi di Cassa integrazione guadagni ordinaria (**CIGO**) e Cassa integrazione in deroga risulta opportuna per le aziende in CIGO che non fossero nelle condizioni di adempiere all'obbligo.

L'obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l'unità produttiva interessata in caso di CIG straordinaria e in deroga o

alla

quantità di orario ridotto in proporzione. L'obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la **richiesta di avviamento** ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l'emergenza Covid-19.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 21/12/2020, n. 19

## Bilancio

FNC - CNDCEC

## Attività internazionale: allo studio un principio di revisione per le "imprese meno complesse"

Publicata dalla Fondazione e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l'informativa "Valutazione e controlli". Tra le novità l'attività posta in essere dall'Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) - comitato dell'International Federation of Accountants (IFAC) - in merito all'elaborazione di un separato principio di revisione dedicato alla revisione delle imprese di minori dimensioni o, come definite dallo stesso IAASB, "imprese meno complesse".

La Fondazione Nazionale e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il tredicesimo numero dell'Informativa "**Valutazione e controlli**" del 31 dicembre 2020, che approfondisce i principali provvedimenti legislativi e non, adottati dagli organismi nazionali e di categoria, in risposta agli eventi pandemici.

L'informativa è suddivisa in quattro sezioni di cui si riportano brevemente gli argomenti trattati.

### Principi Contabili Italiani

Nella prima parte del documento dedicata ai Principi Contabili Nazionali, è riportato l'intervento legislativo sulla **sospensione degli ammortamenti** (legge n. 126/2020).

Sono stati inoltre riassunti:

- la bozza del **Documento interpretativo OIC n. 8** "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio",
- la **Risposta OIC** in merito a un quesito pervenuto in merito alla classificazione di partecipazioni acquisite con l'intendimento di una futura rivendita,
- la bozza del **Documento interpretativo OIC n. 7**, Legge 13 ottobre 2020, n. 126 "Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni".

### Principi Italiani di Valutazione

Nella sezione sui Principi Italiani di Valutazione viene proposto un abstract su un articolo pubblicato dalla rivista "La Valutazione delle aziende" dell'Organismo Italiano di Valutazione, dal titolo "Principi e formula generale di valutazione delle imprese a rischio di non sopravvivenza". L'articolo ha come principale obiettivo quello di offrire al lettore validi suggerimenti per

la valutazione delle imprese per cui non è possibile preservare la **continuità aziendale**, formulando ben 24 principi chiave.

### Principi di revisione

La sezione dedicata ai principi di revisione, invece pone l'attenzione sull'attività posta in essere dall'Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) - comitato dell'International Federation of Accountants (IFAC) - in merito **all'elaborazione di un separato principio di revisione** dedicato alla revisione delle imprese di minori dimensioni o, come definite dallo stesso IAASB, "**imprese meno complesse**".

In questa sezione si fa cenno anche al corso e-learning sulla revisione legale dei conti organizzato dal CNDCEC e messo a disposizione gratuitamente sulla piattaforma "Concerto".

### Controlli Interni

Conclude l'informativa la sezione dedicata ai Controlli Interni, in cui il focus è sul collegio sindacale delle società non quotate, mediante riferimenti di giurisprudenza (Corte di Cassazione, sez. I civ., 11 dicembre 2020, n. 28375) ed un documento di prassi (Le Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate).

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

FNC - CNDCEC, Informativa "Valutazione e controlli", 31/12/2020

## Bilancio

Proroga

## Revisori legali: formazione obbligatoria 2020-2021 prorogata al 31 dicembre 2022

Più tempo per i revisori legali per assolvere gli obblighi formativi relativi agli anni 2020 e 2021. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha infatti prorogato al 31 dicembre 2022 gli obblighi di formazione chiarendo comunque che i crediti maturati nel corso del 2020, sono validi esclusivamente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in tale anno, in misura non superiore a 20 crediti formativi (di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti) e che il regime dell'accreditamento degli enti di formazione non è modificato. Il Ministero ha confermato inoltre il programma annuale 2020 e le istruzioni illustrate nella circolare n. 3 del 20/2/2020.,

febbraio 2020, n. 3.

*A cura della Redazione*

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze sul proprio sito istituzionale, nella sezione dei Revisori Legali relativa al dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha comunicato che:

- sono stati prorogati **al 31 dicembre 2022** gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021;
- è stato confermato il **programma annuale 2020**;
- sono state confermate **le istruzioni** illustrate nella circolare n. 3 del 20/2/2020.

### Proroga obblighi formazione

La proroga dei termini per la formazione obbligatoria in tema di revisione legale dei conti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 relativi all'anno 2020 e all'anno 2021 è stata prevista dall'articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, pubblicato in G.U. del 31/12/2020, n. 323 (S.O. n. 47). Come noto i revisori legali sono tenuti ad acquisire **20 crediti formativi in ciascun anno**, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale. Per l'anno 2020 e 2021 saranno eccezionalmente intesi come assolti se saranno conseguiti **entro il 31 dicembre 2022**.

La disposizione riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021, pertanto:

- il mancato assolvimento degli obblighi di formazione relativi al 2017, 2018 e 2019 non può essere compensato maturando i corrispondenti crediti in ragione dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020;
- l'obbligo relativo al 2022 non può in ogni caso essere assolto anticipatamente, cioè anteriormente al 1° gennaio 2022;
- i crediti maturati nel corso del 2020 sono validi esclusivamente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in tale anno, in misura non superiore a 20 crediti formativi (di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti);
- il regime dell'accreditamento degli enti di formazione non è modificato.

### Programma 2021

Per il 2021 e fino a nuova determina è confermato il programma annuale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 642668 del 12/05/2020.

### Istruzioni

Infine il Ministero conferma la validità delle istruzioni in materia di formazione obbligatoria dei revisori legali dei conti illustrate da ultimo nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 20

## Finanziamenti

Legge di Bilancio 2021

## Piano Transizione 4.0: bonus investimenti a condizioni più favorevoli. In quali casi

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Prorogati e potenziati, fino al 31 dicembre 2022, i tax credit previsti dal Piano Transizione 4.0. La legge di Bilancio 2021 diversifica le aliquote agevolative del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo. Per utilizzare il bonus fiscale le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e conservare la documentazione necessaria per dimostrare l'effettivo sostenimento del costo agevolabile. Per le aziende con un fatturato fino a 5 mln di euro emergono dei dubbi sulla possibilità di cumulo del tax credit per l'acquisto di beni ordinari con altre agevolazioni.

La legge di Bilancio, piuttosto che prorogare al 2021 il super e l'iperammortamento in favore delle imprese, misure che in sostanza consentivano di accrescere a fini fiscali i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti, ha preferito sostituire tali agevolazioni con un tax credit per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.

La necessità di supportare la **trasformazione tecnologica** (Transizione 4.0) del tessuto produttivo italiano, anche in chiave di sostenibilità ambientale, ha portato alla scelta del "credito d'imposta". Tale preferenza è riferibile all'annunciata revisione, risalente a considerazioni dell'Esecutivo del novembre 2019, delle misure fiscali a sostegno del "**Piano industria 4.0**" e alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0.

### Novità della legge di Bilancio 2021

L'art. 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020) nell'ambito del rafforzamento del programma "transizione 4.0", estende **fino al 31 dicembre 2022** la disciplina del **credito d'imposta** per gli **investimenti in beni strumentali nuovi**, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo.

Rientrano in tale riforma anche il **credito d'imposta in ricerca e sviluppo**, nonché la disciplina sulla proroga del credito d'imposta **formazione 4.0** (articolo 185, commi 14 e 16). Nel prorogare la misura introdotta dalla Manovra 2020 sino al 2022, a più favorevoli condizioni, il comma 1064 chiarisce che l'agevolazione potrà essere fruita anche dagli **imprenditori agricoli** titolari di reddito agrario; superato, quindi, il comma 199 della legge n. 160/19 che aveva precluso l'agevolazione a tali contribuenti.

**Leggi anche Piano Transizione 4.0: la variabilità di aliquote e massimali mette a rischio l'utilizzo dei tax**

### credit

#### Documentazione e modalità operative

Il Piano Transizione 4.0 riceve in eredità le modalità tecniche ed operative del noto "Piano Industria 4.0". Le imprese che accedono al tax credit 4.0 devono effettuare una **comunicazione al Ministero dello sviluppo economico**. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito come pure della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi - TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).

La legge di Bilancio 2021 consente, quindi, il **cumulo con altre agevolazioni** che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo originariamente sostenuto.

Il **credito d'imposta**, per **beni ordinari**, si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli **esercenti arti e professioni**. Il comma 1056 afferma che "alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo".

Per le **imprese** che hanno investito in beni strumentali, a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, il tax credit spettante per i beni ordinari per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori

a 5 mln di euro, è utilizzabile in **compensazione** anche in un'unica quota annuale. Nel caso in cui l'impresa acquisti beni 4.0, ma l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, nel primo anno "di effettiva interconnessione" la stessa, potrà iniziare a fruire del credito d'imposta che spetterebbe come se avesse acquistato beni ordinari.

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la **documentazione** atta a dimostrare l'effettivo sostenimento del **costo agevolabile**. Le **fatture** e l'ulteriore documentazione inerente l'acquisizione dei beni dovranno contenere specifico riferimento agli articoli oggetto della misura.

Per quanto concerne gli investimenti 4.0, le imprese sono tenute a produrre, inoltre, una **perizia asseverata** rilasciata da un tecnico (ingegnere o da un perito industriale) iscritto all'albo o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e possiedono caratteristiche tecniche riconducibili agli elenchi di cui agli allegati A e B allegati alla legge n. 232/2016.

Per i beni il cui costo unitario di acquisizione **non supera i 300 mila euro**, la perizia può essere sostituita con una **dichiarazione** resa dal **legale rappresentante**. Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l'Agenzia delle entrate può richiedere al MISE di esprimere un proprio parere.

A questi crediti d'imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro, elevato a 1 milione per il 2020 dal decreto Rilancio, n. 34 del 2020) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, e di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000; inoltre non è preclusa l'autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo (articolo 31 del D.L. n. 78/2010).

Le modalità di attuazione degli aiuti sono rimesse ad uno o più decreti ministeriali da emanarsi entro 60

giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio; sono altresì necessari i codici tributo che si auspica vengano anch'essi tempestivamente emanati.

### Rischi sul cumulo per imprese fino 5mln di euro

La possibilità di utilizzare il credito d'imposta, per acquisto di beni ordinari, per le imprese con un fatturato fino a 5 mln di euro, in unica rata, potrebbe, in alcuni casi, **non essere cumulabile** con altri bonus. La misura, nata per agevolare le **imprese di minori dimensioni**, potrebbe rivelarsi un boomerang. Questo rischio, secondo autorevoli osservatori, emergerebbe dal combinato delle disposizioni contenute nella nuova legge di Bilancio con quanto previsto dall'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in ambito di **aiuti di Stato**.

Il **principio della selettività**, in essa ben chiarito, discerne i casi in cui la concessione delle agevolazioni non contrasta con i principi di "alterazione della concorrenza" rimanendo confinata, quindi, nell'ambito della fiscalità nazionale. In altre parole, non sono considerati selettivi gli incentivi di portata meramente generale ed effettivamente accessibili a tutte le imprese che operano in uno Stato membro su base paritetica. Riassumendo sistematicamente la giurisprudenza dei tribunali dell'UE e la prassi decisionale della Commissione europea, la comunicazione fornisce una guida generale su tutti gli aspetti della definizione di aiuto di Stato.

A tal proposito, si è consolidato l'orientamento che afferma che qualora "l'aiuto non si indirizzi a uno o più beneficiari particolari previamente definiti, ma sia soggetto ad una serie di criteri obiettivi in applicazione dei quali potrà essere concesso, nell'ambito di uno stanziamento globale predeterminato di bilancio, a un numero indefinito di beneficiari, non identificati in origine, non basta infatti a mettere in discussione il carattere selettivo della misura".

---

Seguendo questa logica, la possibilità di utilizzare il bonus in un solo anno potrebbe configurarsi come una sorta di "agevolazione selettiva" **non potendo**, di conseguenza, fare cumulo con altre agevolazioni qualora queste saturino il tetto massimo ottenibile come aiuto di Stato.

---

## Finanziamenti

Dal MISE

## Tasso di attualizzazione e rivalutazione: dal 1° gennaio 2021 allo 0,55%

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto che aggiorna allo 0,55% il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese. La nuova aliquota sarà adottata a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto 30 dicembre 2020 con cui viene aggiornato il **tasso** da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

Precisamente, considerato che il tasso base annuo è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza **1° gennaio 2021**, nella misura pari a - 0,45%, dallo stesso periodo, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, **è pari allo 0,55%**.

Il Ministero segnala inoltre che nel sito della Commissione europea [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) sono riportati i tassi in vigore a partire dal 1° agosto 1997.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 30/12/2020

## Impresa

Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

## Brexit: per operare ai fini IVA in Italia è necessario il rappresentante fiscale

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Dal 1° gennaio 2021, per poter operare ai fini IVA in Italia, gli operatori economici residenti del Regno Unito sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale. È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, in una risposta alle FAQ sulla Brexit, pubblicate il 31 dicembre 2020 sul proprio sito web. Gli operatori economici inglesi già identificati ai fini IVA in Italia sono quindi tenuti a chiudere la partita IVA loro attribuita, ai sensi dell'art. 35-ter del decreto IVA, ed a chiedere un nuovo numero di partita IVA, operando per il tramite del proprio rappresentante fiscale italiano. Ma cosa succede ai saldi IVA maturati in capo alla partita IVA già attiva in Italia?

Con la sottoscrizione di un accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE del 31 dicembre 2020 - L 444) - si dà definitivamente il via alla **Brexit**, dove il Regno Unito perde la qualifica di Stato membro dell'UE per assumerne quella di **Paese terzo**.

A fare chiarezza sull'uscita del Regno Unito dall'Unione è intervenuta anche l'**Agenzia delle Entrate** con la pubblicazione sul proprio sito web, il 31 dicembre 2020, di alcune risposte a delle **FAQ**, con cui fare chiarezza su alcuni profili operativi con i quali gli operatori economici devono confrontarsi a partire dal 1° gennaio 2021.

**Leggi anche:**

- Brexit: cosa cambia per le aziende. Procedure e trattamenti preferenziali

- Brexit: import-export con oneri doganali limitati

### Identificazione diretta e nomina di un rappresentante fiscale

Una delle questioni di maggiore interesse con le quali in questi giorni gli operatori economici inglesi si troveranno ad avere a che fare è quella relativa alle modalità attraverso le quali gli stessi potranno, ai fini IVA operare in Italia.

Infatti, **fino al 31 dicembre 2020**, infatti, un **operatore economico del Regno Unito** poteva operare in Italia (a condizione che ivi non disponesse di una stabile organizzazione):

- a) registrandosi ai fini IVA in Italia, come soggetto non residente, mediante la **identificazione diretta** ai sensi dell'art. 35 -ter del D.P.R. n. 633/1972, oppure;
- b) registrandosi ai fini IVA in Italia, come soggetto non residente, attraverso la **nomina di un rappresentante fiscale** ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972.

Secondo quanto ricordato dall'Agenzia delle Entrate, nelle risposte alle FAQ, l'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel disciplinare l'identificazione diretta nel

territorio dello Stato da parte dei soggetti non residenti che effettuano in Italia cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad imposta, al comma 5 prevede che possono avvalersi di detta **procedura semplificata** soltanto i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta. In altri termini:

- a) ai **soggetti stabiliti in uno Stato membro** la possibilità di identificarsi direttamente ai fini IVA in altri Stati membri è attribuita automaticamente;
- b) ai **soggetti residenti in Paesi terzi** tale facoltà è subordinata alla verifica della sussistenza di **accordi di cooperazione amministrativa** analoghi a quelli vigenti in ambito UE (Cfr. Risoluzioni 5 dicembre 2003, n. 220/E e 28 luglio 2020, n. 44/E). La nomina del rappresentante fiscale (ai sensi dell'art. 1, comma 4 D.P.R. 441/97) e il conseguente ottenimento del numero di partita IVA devono avvenire anteriormente all'effettuazione di operazioni rilevanti ai fini del tributo in Italia. Non è infatti ammessa la retrodatazione degli effetti, né una successiva regolarizzazione (Risoluzione n. 301 del 12 settembre 2002).

### Il quesito

Viene quindi spontaneo chiedersi come devono comportarsi i soggetti residenti nel Regno Unito e direttamente identificati in Italia ai fini IVA ai sensi dell'art. 35 ter del D.P.R. n. 633 del 1972? Devono nominare un rappresentante fiscale per l'adempimento degli obblighi IVA inerenti alle operazioni effettuate in Italia a partire dal 1° gennaio 2021?

### La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Secondo quanto si legge sul sito dell'Agenzia delle Entrate, a seguito della Brexit, il Regno Unito, a partire dal 1° gennaio 2021, è qualificabile quale **Paese**

**terzo** rispetto alla UE.

Non appena sarà completata la collazione e l'analisi degli elementi di dettaglio degli accordi da ultimo raggiunti tra UE e Regno Unito, l'Agenzia delle Entrate provvederà a fornire chiarimenti circa la sussistenza di un **accordo** che disciplini la **reciproca assistenza** tra Unione Europea e Regno Unito in maniera analoga agli accordi vigenti in ambito UE, secondo quanto previsto dal citato comma 5 dell'articolo 35-ter.

Nell'**incertezza odierna**, in via prudenziale, l'Agenzia rileva che nelle more, gli operatori del Regno Unito che sono identificati ai fini IVA in Italia possono valutare l'opportunità di:

a) **chiudere la partita IVA** loro attribuita ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 mediante presentazione del **modello ANR/3** (barrando la casella 3 - CESSAZIONE ATTIVITÀ -, come da istruzioni allegata al modello, secondo cui detta casella "deve essere barrata dal soggetto non residente che non intende più assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA direttamente ovvero che abbia cessato l'esercizio di attività di impresa, arte o professione nello Stato estero di stabilimento per cessata attività ");

b) **chiedere un nuovo numero di partita IVA**, mediante presentazione del **modello AA7/10 o AA9/12**, per il tramite del proprio **rappresentante fiscale italiano**.

Detti chiarimenti trovano conferma anche nelle istruzioni per la compilazione del modello ANR/3, ove si legge che il passaggio da un istituto all'altro deve avvenire con soluzione di continuità in relazione al numero di partita IVA italiano del soggetto estero: "i

soggetti non residenti che intendono adottare un istituto in luogo dell'altro già adottato devono preliminarmente procedere alla chiusura della partita IVA di cui sono in possesso".

Inoltre, nelle ipotesi di cessazione dell'esercizio di attività nello Stato estero di stabilimento il termine per presentare la dichiarazione di cessazione attività è di 30 giorni dalla data in cui si è verificata la medesima cessazione.

### Gestione dei saldi IVA

Infine, occorre segnalare che strettamente collegata alla necessità da parte degli operatori economici residenti nel Regno Unito di nominare un rappresentante fiscale per poter operare nel territorio dello Stato, previa la chiusura della partita IVA di cui gli stessi sono in possesso, è la corretta gestione degli eventuali **saldi IVA** maturati dal soggetto inglese.

A tal riguardo, sarebbero auspicabili chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate al fine di permettere la riassunzione in capo alla nuova posizione IVA del soggetto non residente dei saldi IVA dal medesimo maturato per il tramite dell'identificazione diretta.

Di ausilio potrebbero essere le **istruzioni** per la compilazione della **dichiarazione annuale IVA** (cfr. bozza dichiarazione IVA 2021 e relative istruzioni) ove con specifico riferimento al passaggio nel corso dell'anno a cui riferisce la dichiarazione da identificazione diretta a rappresentante fiscale sembrerebbe possibile un cumulo delle due posizioni IVA.

**Leggi anche** Nel modello IVA 2021 novità per dichiarazioni d'intento e beni anti-Covid

## Impresa

Nel decreto Ristori

## Golden power: 6 mesi in più per tutelare le imprese strategiche da “scalate” ostili

di Claudio Bovino - Avvocato in Milano

Fino al 30 giugno 2021, il Governo potrà ricorrere ai poteri speciali del golden power per tutelare le aziende italiane, che operano in settori strategici nazionali, da scalate ostili di soggetti interni all'UE. E' quanto previsto dalla legge n. 176/2020 di conversione del primo decreto Ristori, dietro raccomandazione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - Copasir. E' infatti emersa la preoccupazione per la possibilità che alcune operazioni di mercato potrebbero agevolare l'acquisto del controllo di società creditizie e assicurative italiane da parte di soggetti esteri, con grave rischio della sicurezza del Paese, in termini di indipendenza e autonomia.

L'Esecutivo potrà esercitare i poteri speciali della disciplina del **golden power** fino al 30 giugno 2021 per tutelare da scalate ostili, da parte di soggetti interni all'UE, le aziende italiane che operano nei settori strategici del sistema finanziario e produttivo nazionale. La novità arriva dalla legge n. 176/2020 di conversione del **primo decreto Ristori** (D.L. 137/2020). La necessità di tutelare specifici asset strategici, relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, è stata evidenziata dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).

### Tutela degli asset strategici nazionali

La relazione “Sulla tutela degli asset strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo” trasmessa il 5 novembre scorso dal COPASIR (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) alle Camere ha espresso la preoccupazione per la possibilità che alcune operazioni di mercato potrebbero agevolare l'acquisto del controllo di società creditizie e assicurative italiane da parte di soggetti esteri, con grave rischio della sicurezza del Paese, in termini di indipendenza e autonomia.

La relazione pone l'accento non solo sull'**impatto** diretto in **termini occupazionali** e sulla possibile **perdita di flussi finanziari** rilevanti legati alle entrate fiscali che tali operazioni sortirebbero, ma anche sulla possibile riduzione della capacità delle istituzioni nazionali di monitorare e garantire l'implementazione di **politiche di investimento** coerenti con la necessità del territorio in cui risiedono e da dove tali istituti raccolgono la maggior parte delle loro risorse finanziarie, prospettando la creazione di “un'asimmetria geografica” tra la fase di raccolta e quella di impiego delle risorse a seguito del paventato trasferimento all'estero degli istituti.

Situazione rappresentata come rischiosa questa, specialmente adesso in cui il sistema economico in generale appare più fragile a seguito della pandemia da

**Covid-19**. La stessa Relazione del COPASIR ha individuato, tra gli strumenti più efficaci a tutelare gli interessi strategici italiani in tale ambito, l'esercizio dei poteri speciali (**golden power**), da parte della Presidenza del Consiglio, secondo la disciplina delineata dalla recente normativa (articoli 15 e 16 del D.L. n. 23/2020).

### Leggi anche Golden power: esteso lo “scudo” del Governo a nuovi settori strategici

Tale normativa è stata estesa, fino al 31 dicembre, anche alle operazioni che vedono coinvolti soggetti appartenenti a Stati Membri dell'UE. Alla stregua di ciò, la relazione del COPASIR ha rilevato l'opportunità “che tale termine **venga prorogato**, in stretta connessione sia con lo stato di emergenza sanitaria, sia con le conseguenze economiche e finanziarie indotte dalla pandemia in corso”.

L'istanza è stata perciò inserita, nella legge n. 176/2020 di conversione del primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020)

### Cosa prevede la proroga di 6 mesi del golden power

L'art. 10-ter del primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) - aggiunto dalla legge n. 176/2020 di conversione e rubricato “Proroga esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica” - modifica la disciplina della golden power nei settori di rilevanza strategica:

- estendendo di 6 mesi (cioè dal 31 dicembre 2020, termine originariamente previsto, al **30 giugno 2021**) l'ambito di applicazione dell'**obbligo di notifica** dell'acquisto di **partecipazioni** e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto).

La **proroga** dell'obbligo di notifica riguarda:

- sia gli attivi strategici, inclusi tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'art. 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452,

compresi quelli relativi ai **settori finanziario, creditizio e assicurativo**;

- sia le operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'**assunzione del controllo** da parte di qualunque **soggetto estero**, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50% da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario. Le disposizioni temporanee prorogate sono quelle applicabili nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali

l'obbligo di notifica sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa.

I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali resteranno validi anche dopo il 30 giugno 2021, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso di questo termine.

In concreto, questa nuova disposizione va a modificare l'art. 15 del D.L. n. 23/2020 e a cascata il D.L. n. 105/2019 contenente la disciplina dei poteri speciali del Governo.

## Impresa

In Gazzetta Ufficiale

## CONSAP: il Mise stabilisce i contributi 2021 a carico delle assicurazioni

Determinati i contributi da versare dalle imprese si assicurazione allo CONSAP S.p.A per l'anno 2021 al Fondo di garanzia per le vittime della caccia e al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Le rate andranno versate entro il 31 gennaio 2021 in via provvisoria mentre il conguaglio andrà versato entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2021. I decreti del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2021.

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2021 due distinti decreti del 28 dicembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono stati determinati, per l'anno 2021, i contributi dovuti dalle imprese di assicurazioni alla CONSAP S.p.A. per il Fondo di garanzia per le vittime della caccia e per il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

### Fondo di garanzia per le vittime della caccia

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante **dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attività stessa**, sono tenute a versare, per l'anno 2021, alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia è determinato nella misura del **10% dei premi incassati nello stesso esercizio**, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabiliti.

### Fondo di garanzia per le vittime della strada

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per **danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti** sono tenute a versare, per l'anno 2021, alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è determinato nella misura del **2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio**, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabiliti.

### Termini di versamento

In entrambi i Fondi il versamento dovrà essere eseguito in **due rate**, precisamente:

- entro il **31 gennaio 2021**, sarà versato l'importo che rappresenta un **contributo provvisorio** relativo all'anno 2021 determinato applicando l'aliquota prevista sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione,
- entro il **30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2020**, sarà versato l'importo a **conguaglio** tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 28/12/2020 (G.U. 04/01/2021, n. 2)

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 28/12/2020 (G.U. 04/01/2021, n. 2)

## Impresa

Dal Consiglio dei Ministri

## Nuovo decreto Coronavirus: zona gialla rafforzata in settimana e arancione nei weekend

Arriva una nuova stretta anti-Covid. Nella seduta del 4 gennaio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato nuove disposizioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso. Il decreto legge prevede una zona gialla rafforzata durante la settimana e arancione nei weekend. Resta confermato il divieto di spostamento tra le regioni, per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, e la possibilità di visitare parenti e amici, massimo in due persone. Sono stati inoltre rivisti i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone arancioni e rosse. Confermate le sanzioni da 400 fino a 1000 euro per la violazione delle restrizioni.

Sono state riviste le regole anti-Covid da seguire dopo le vacanze di Natale. Il **Consiglio dei Ministri**, del 4 gennaio 2021, su proposta del Presidente **Giuseppe Conte** e del Ministro della salute **Roberto Speranza**, ha approvato un nuovo decreto legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

### Spostamenti

Il provvedimento, in riferimento agli spostamenti, prevede la conferma del divieto degli spostamenti tra

regioni, in particolare:

- per il periodo compreso tra il **7 e il 15 gennaio 2021** vige il **divieto**, su tutto il territorio nazionale, di **spostarsi tra regioni o province autonome diverse**, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;

- nei **giorni 9 e 10 gennaio 2021**, l'applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta **zona arancione** (art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai **Comuni** con popolazione **fino a 5.000 abitanti**, entro **30 chilometri** dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

Inoltre, nei territori inseriti nella cosiddetta zona rossa, la possibilità, già prevista dal D.L. n. 172/2020, resta confermato sino al 15 gennaio, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un **massimo di due persone**, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i **figli minori di 14 anni** (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

### Misure restrittive

Resta ferma, per tutto il periodo compreso **tra il 7 e il 15 gennaio 2021**, l'applicazione delle altre misure previste dal DPCM 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze, tenendo conto che sono stati **rivisti i criteri** per l'**individuazione degli scenari di rischio** sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone arancioni e rosse.

Spetta al ministro della Salute, con propria ordinanza, ad applicare a una o più regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti le misure da zona arancione se lo scenario è di **tipo 2** e il livello di rischio è moderato o alto e quelle da zona rossa se lo scenario è di **tipo 3** e il livello di rischio è moderato o alto.

### Scuola

Il testo interviene inoltre sull'organizzazione dell'attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell'attività in presenza, **per il 50% degli studenti**, a partire dal **prossimo 11 gennaio**.

### Vaccino

Infine, per l'attuazione del piano di somministrazione

del vaccino contro il contagio da Covid-19, sono previste specifiche procedure per l'**espressione del consenso** alla **somministrazione del trattamento**, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

### Riapertura degli impianti sciistici

Nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2021 è stata pubblicata l'ordinanza 2 gennaio 2021, del Ministero della Salute, che prevede nuovi termini per la riapertura degli impianti sciistici. Nello specifico, il termine del 7 gennaio 2021 previsto per la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici agli sciatori amatoriali è **differito al 18 gennaio 2021**, subordinatamente all'adozione di apposite linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni.

*A cura della Redazione*

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.